

Orbene ove le case figurassero costruite dall'Impresa Lodigiani, e da questa cedute sui singoli impiegati assegnatari degli alloggi, non ricorrerebbero gli estremi voluti dal riportato art. 29 per le deleghe sugli stipendi; occorrerebbe pertanto, prima di tutto, che gli impiegati in parola costituissero una apposita Società Cooperativa, uniformandosi alle Leggi vigenti al riguardo. In tal modo il rilascio delle deleghe si renderebbe possibile.

Occorre però rilevare che, stando alle deliberazioni date verbalmente all'Istituto dall'On. Ministero delle Finanze, la delega rilasciata dall'impiegato ai sensi dell'art. 29 del detto R. D. L. costituisce una modalità di pagamento e non una garanzia; l'Ente finanziatore, a cui favore è stata rilasciata la delega, ha verso la Tesoreria dello Stato, per la quota di stipendio delegata, gli stessi diritti dell'impiegato cedente, per modo che, ad esempio, ove l'impiegato perda l'impiego senza diritto alcuno a buonuscita o pensione, la delega non ha più alcun valore e l'Ente finanziatore rimane scoperto del suo credito.

La tesi sostenuta dall'On. Ministero delle